



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 29 APRILE AD OGGI

29/04/2014	Le scadenze del Mod. 730/2014 - <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	09/05/2014	Due questioni sulla ruralità della farmacia - <i>QUESITI</i> (gustavo bacigalupo)
30/04/2014	Il corso di inglese per i dipendenti della farmacia - <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)	12/05/2014	L'utilizzo in compensazione dei crediti irpef superiori ai 15.000 euro - <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)
30/04/2014	Adeguamento Istat per marzo 2014 (Studio Associato)	12/05/2014	Per l'iscrizione al VIES si apre il canale telematico (paolo liguori)
02/05/2014	Il due per mille ai partiti politici - <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	13/05/2014	Il dl. governativo sul bonus di 80 euro ai dipendenti (e altro) (stefano lucidi)
05/05/2014	È preferibile un gruppo di acquisto privo di soggettività giuridica - <i>QUESITO</i> (roberto santori)	14/05/2014	La "produttività" per mq del locale farmacia e per unità lavorativa - Il ricavo medio giornaliero (franco lucidi)
06/05/2014	L'apertura di una farmacia vinta a concorso - <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	15/05/2014	L'inquadramento fiscale degli incrementi riconosciuti all'associato di lavoro - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
07/05/2014	La dismissione dei beni strumentali - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	15/05/2014	Adeguamento Istat per aprile 2014 (Studio Associato)
08/05/2014	La numerazione delle fatture della nuova farmacia - <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)	16/05/2014	L'intrasferibilità alla società di persone delle obbligazioni personali del socio - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
08/05/2014	Rinnovata per il 2014 la tassazione agevolata sui premi di produttività (giorgio bacigalupo)		

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 - SCADENZE FINE MAGGIO 2014

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 29 APRILE AD OGGI

29/04/2014 - Le scadenze del Mod. 730/2014 - QUESITO

Un mio collaboratore mi ha chiesto quali siano le scadenze e le modalità per la presentazione del proprio Mod. 730/2014, per i redditi 2013.

I contribuenti interessati alla presentazione del Mod. 730 hanno la possibilità di avvalersi direttamente del proprio sostituto d'imposta (c.d. *assistenza fiscale diretta*), ovvero di farsi assistere da un CAF (Centro Assistenza Fiscale) o, in alternativa, da un professionista abilitato.

Senonché, ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.M. n. 164/1999, i *sostituti d'imposta* (come Lei) non sono (più) obbligati a prestare assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, ma ne hanno soltanto la *facoltà* purché però, attenzione, abbiano reso noto tale loro disponibilità ai lavoratori entro il 15 gennaio di ogni anno.

Se dunque Lei ha dichiarato al personale dipendente questa disponibilità, il Suo collaboratore potrà liberamente scegliere di avvalersi appunto dell'*assistenza fiscale diretta*, consegnandoLe in questo caso - però *entro il 30 aprile 2014* - il suo Mod. 730 pre-compilato, unitamente alla busta contenente il Mod. 730-1 (per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille).

A propria volta, *entro il 3 giugno* (dal momento che il 31 maggio cade di sabato ed il 2 giugno è festività) Lei deve controllare o far controllare la regolarità formale della dichiarazione ed effettuare o far effettuare il calcolo delle imposte, ma non è comunque tenuto a verificare l'esattezza dei dati inseriti nel modello dichiarativo consegnato.

Contestualmente, inoltre, dovrà essere rilasciato al lavoratore una copia del Mod. 730/2014 ed il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3), prima che questi siano inviati telematicamente - *entro il successivo 30 giugno 2014* - all'Agenzia delle Entrate.

A questo punto, dal *mese di luglio 2014*, si passa direttamente alla "cassa".

Infatti, il sostituto, quindi Lei, deve trattenere dalla busta paga del collaboratore le somme da lui dovute all'Erario, ovvero operare i rimborsi conseguenti al credito d'imposta eventualmente spettante; e, qualora la liquidazione presenti importi a debito e lo stipendio sia

insufficiente per il pagamento delle imposte dovute, il datore di lavoro trattiene la parte residua da quanto erogato nei mesi successivi.

Un'altra scadenza da tenere a mente è quella del *30 settembre 2014*, entro la quale i *sostituiti* d'imposta (perciò i dipendenti) comunicano al rispettivo *sostituto* (il datore di lavoro) di non voler eseguire il secondo (o unico) acconto IRPEF o di volerlo eseguire in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Siamo infine *al 1 dicembre 2014* (cadendo il 30 novembre di domenica), che è la data in cui il sostituto d'imposta trattiene le somme dovute a titolo di acconto IRPEF (ancora una volta, se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, il datore di lavoro trattiene la parte residua dalla retribuzione del mese di dicembre).

Come accennato all'inizio, il dipendente - come alternativa a questa *assistenza fiscale diretta* - può scegliere per la presentazione del modello 730/2014 di avvalersi dell'assistenza di un CAF, ovvero di un professionista abilitato.

In questi casi le scadenze per il lavoratore variano lievemente rispetto a quelle sopra riportate.

Ed esattamente, per quanto già detto, entro il *3 giugno 2014* i contribuenti possono presentare appunto al CAF, o ad un professionista abilitato, i documenti per la compilazione della dichiarazione, ovvero la dichiarazione stessa (pre-compilata) e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta dell'8 e del 5 per mille.

Entro il successivo *16 giugno 2014* (perché la scadenza del 15 giugno cade la domenica), poi, il CAF, o il professionista, verifica la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente la copia della dichiarazione Mod. 730/2014 unitamente al relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Fino al *30 giugno 2014* i dati delle dichiarazioni elaborate, comprensivi dei relativi prospetti di liquidazione e della destinazione dell'8 e del 5 per mille, possono essere trasmessi telematicamente dal CAF, o dal professionista, all'Agenzia delle Entrate, la quale, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione sempre telematicamente questi dati ai sostituti d'imposta (o ai propri intermediari abilitati), permettendo loro, come nel caso

dell'assistenza fiscale diretta, di effettuare i conguagli trattenendo direttamente dalle retribuzioni dei dipendenti i tributi dovuti, ovvero rimborsando gli eventuali crediti d'imposta.

Per le scadenze del 30 settembre e del 1 dicembre 2014 vale quel che si è rilevato per l'assistenza fiscale diretta.

Infine, per concludere questa rassegna sul Mod. 730, ricordiamo che, entro la data del 25 ottobre 2014, a tutti i contribuenti (indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione del modello) viene consentito di correggere la dichiarazione presentata, provvedendo a far trasmettere - questa volta soltanto da un CAF o da un professionista (quindi il datore di lavoro è estraneo) - il Mod. 730 integrativo.

(mauro giovannini)

30/04/2014 - Il corso di inglese per i dipendenti della farmacia - **QUESITO**

Mi pare che abbiate già trattato questo argomento che vorrei comunque riproporre.

La mia farmacia è frequentata da parecchi turisti e spesso abbiamo avuto difficoltà con qualche lingua straniera, e soprattutto con l'inglese che è quella più utilizzata e vorrei che almeno due dipendenti, un farmacista e un addetto alla cosmetica, seguissero proprio un corso di lingua inglese.

Gli oneri sono abbastanza rilevanti e vorrei perciò dedurli come costo d'esercizio, se possibile.

Ne abbiamo effettivamente già parlato tempo fa e la risposta, ora come allora, è affermativa.

Se infatti, come è specificato nel quesito, il corso di inglese viene frequentato dal personale della farmacia incaricato della vendita e quindi a contatto con il pubblico, le relative spese si possono ragionevolmente inquadrare tra quelle di aggiornamento e/o formazione professionale direttamente inerenti alle mansioni svolte dai dipendenti e, come tali, integralmente deducibili dal reddito dell'esercizio, come spese per prestazioni di lavoro.

Per completezza, aggiungiamo anche che - se dovesse invece mancare questo nesso diretto tra la frequenza del corso e le mansioni assegnate - tali costi potrebbero sempre essere annoverati, se non altro, tra quelli relativi ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti, e in tal caso sarebbero deducibili non più integralmente, ma nel limite del 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Questo, però, ove i corsi, attenzione, siano accessibili da tutti i dipendenti della farmacia ovvero da tutti i dipendenti appartenenti ad una determinata categoria (ad esempio, da tutti i farmacisti).

(valerio pulieri)

30/04/2014 - Adeguamento Istat per marzo 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a marzo 2014; l'indice annuale ancora in diminuzione, è pari allo 0,30%, come quello biennale, che è pari all'1,9%.

I canoni di locazione vanno quindi adeguati, su base annua, dello 0,225% (corrispondente al 75% dello 0,30%) e, in ragione biennale, dell'1,425% (il 75% dell'1,9%).

(Studio Associato)

02/05/2014 - Il due per mille ai partiti politici - **QUESITO**

Come è stato infine regolato il famoso 2 per mille ai partiti?

Il sistema di contribuzione volontaria del due per mille ai partiti politici è disciplinato dalla L. n. 13/2014, che ha convertito con modificazioni il dl. 149/2013, sull'abolizione del finanziamento pubblico diretto, la trasparenza e democraticità dei partiti.

Ogni contribuente sin dalla dichiarazione dei redditi 2013, da presentare prossimamente, potrà indicare nel Mod. Unico o nel Mod. 730 la destinazione appunto ai partiti politici dell'importo pari al due per mille dell'irpef, compilando un'apposita scheda che l'Agenzia delle Entrate fornisce in via telematica.

I partiti politici, ricordiamolo, sono: Fratelli d'Italia, Partito Autonomista Trentino Tirolese, Sinistra Ecologia e Libertà, UDC, Lega Nord, Partito Democratico, Scelta civica, Unione Valdotaine, Forza Italia, Partito Socialista Italiano, Sudtiroloer Volkspartei.

Alle scelte ben note dell'otto e del cinque per mille si aggiunge dunque quella del due per mille, ma con una differenza sostanziale.

Per l'otto per mille a una confessione religiosa e per il cinque per mille a una onlus la percentuale dei votanti ripartisce la somma globale, cosicché, ad esempio, se un solo contribuente esprimesse l'opzione in ordine all'otto per mille, scegliendo di devolverlo alla Chiesa Cattolica, a quest'ultima verrebbe assegnato l'otto per mille dell'intero ammontare dell'Irpef riscosso dall'Erario.

Invece per il due per mille il gettito spettante ai partiti (e sempre ripartito tra loro secondo le scelte dei contribuenti) è circoscritto al solo importo dell'Irpef dovuta da coloro che effettivamente hanno espresso tale opzione.

La scheda per il due per mille, come accennato, è reperibile su internet ed è di facile compilazione in quanto prevede i dati anagrafici del contribuente e l'indicazione del partito a cui si vuol destinare il contributo.

Il termine per la scelta coincide evidentemente con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è fissato al 30 settembre 2014 per il Mod. Unico e al 30 giugno 2014 per il Mod. 730.

(franco lucidi)

05/05/2014 - È preferibile un gruppo di acquisto privo di soggettività giuridica - **QUESITO**

Vorrei porre alla vostra attenzione la seguente domanda che credo sarà utile a molti colleghi titolari.

Quasi tutte le ditte farmaceutiche propongono per l'acquisto dei loro prodotti otc/sop/parafarmaco una scala sconti in base alla quantità di merce acquistata: più compri meglio compri, ma a svantaggio sia del magazzino sia dell'assortimento della farmacia, preferendo per questioni di convenienza una marca anziché un'altra.

La domanda è questa: è possibile fiscalmente che un gruppo di colleghi possa suddividere le ditte da trattare, quindi acquistare al massimo dell'offerta proposta, e dopo dividere la merce con una fattura a prezzo di costo verso gli altri "soci"? In questo caso diventeremmo grossisti con tutte le problematiche e specifiche del caso? Oppure, è possibile semplicemente uno scambio merce? E in caso affermativo, quale sarebbe il miglior metodo fiscale per poter effettuare questi acquisti e/o scambi?

La soluzione che il quesito prospetta non è praticabile per due motivi: il più rilevante sta nella necessità, che Lei stesso sospetta, di una previa autorizzazione alla vendita all'ingrosso per cedere merce (sicuramente SOP e OTC, che rientrano nella categoria dei farmaci) ad altre farmacie, con tutte le conseguenze e seccature del caso.

In secondo luogo, le vendite "a prezzo di costo" abbassano il margine di utile medio della farmacia proporzionalmente a quanto pesano queste operazioni sul volume di affari annuo, con la seria possibilità di perdere quel famoso "bollino di qualità" chiamato congruità dello studio di settore, che pone al riparo da tante presunzioni di gestione non corretta da parte dell'amministrazione finanziaria.

Naturalmente, è da scartare anche l'ipotesi di scambio di merce, non più infatti contemplata nel nostro ordinamento fiscale da quando è tramontata l'epoca del baratto. E a maggior ragione se si parla di farmaci.

L'unica soluzione consiste nei gruppi di acquisto senza soggettività giuridica: tanti farmacisti, cioè, incaricano un interlocutore a trattare con le aziende produttrici e/o i grossisti al fine di acquistare farmaci e parafarmaci a prezzi più vantaggiosi; una volta raggiunto l'accordo commerciale sui vari prodotti trattati dal gruppo di acquisto, il fornitore consegnerà la merce ed emetterà la relativa fattura direttamente alle singole farmacie aderenti al gruppo.

Ogni farmacista partecipe dovrà ragionevolmente sottoscrivere una lettera di incarico a favore del gruppo senza particolari ed ulteriori adempimenti amministrativi, e dunque, come è agevole comprendere, la struttura può rivelarsi molto snella (non essendo necessaria la creazione di un soggetto ad hoc) e, non profilandosi in ogni caso significativi costi di gestione, permettere buoni vantaggi economici.

Diverso, invece, è il caso in cui il gruppo acquisisca una sua soggettività giuridica, costituendosi in cooperativa, in consorzio oppure in società di persone o capitali, perché in tali evenienze la merce sarà evidentemente acquistata proprio da questo soggetto giuridico, ed il fornitore la fatturerà bensì a quest'ultimo, che però a

sua volta la “rifatturerà” successivamente alla farmacia, anche se la consegna, per evitare i problemi legati allo stoccaggio dei prodotti e agli adempimenti e autorizzazioni ad esso inerenti, potrà magari anche essere effettuata direttamente presso i singoli esercizi che aderiscono.

È chiaro, però, che la costituzione di un autonomo *soggetto giuridico* comporta spese, la creazione di un’apposita struttura ed organizzazione e una serie di adempimenti amministrativi e fiscali, e quindi si perderà qualcosa, o più di qualcosa, di quei vantaggi cui si è accennato; anche per questo, a tale più onerosa soluzione si ricorre soprattutto quando il *gruppo di acquisto* possa o debba assumere dimensioni di una certa consistenza.

(roberto santori)

06/05/2014 - L’apertura di una farmacia vinta a concorso – QUESITO

Abbiamo raggiunto un buon risultato nella graduatoria pugliese, però siamo 4 futuri soci a dover gestire la farmacia e che per di più si devono trasferire da altre regioni e sostenere ovviamente i costi della nuova farmacia.

Si può in qualche modo controllare la convenienza economica, parlando anche in generale, dell’eventuale accettazione da parte nostra della farmacia che ci verrà assegnata?

Per iniziare una nuova attività bisogna evidentemente predisporre sempre un “progetto di fattibilità” verificando, in particolare, se sussistono o meno condizioni economiche e/o finanziarie tali da giustificare l’accettazione di una farmacia conseguita per concorso.

➤ *Ammontare delle vendite*

Per individuare, con tutte le approssimazioni che vogliamo, le vendite realizzabili in un anno occorre tenere presente in primo luogo che ogni cittadino italiano spende in farmacia per ricette e contanti circa 300 euro l’anno.

Facciamo quindi tre ipotesi secondo che la farmacia (che può esserci assegnata) sia ubicata in un comune o frazione (e/o per un virtuale “bacino d’utenza”) di 1000, o di 2000 ovvero di 3000 abitanti, rispettivamente ipotesi A), B) e C).

➤ *Margine operativo lordo*

Il margine operativo lordo è, come noto, la differenza tra il ricavo dalla vendita di merce e il costo di quest’ultima senza considerare gli oneri di gestione dell’esercizio.

Per trovare il margine operativo lordo può bastare per semplicità moltiplicare per 0,70 le vendite.

Ipotesi A):

- vendite € 300.000 (1.000 abitanti x 300 euro)

- costo della merce: (210.000 euro)

- *margine operativo lordo: 90.000 euro*

Ipotesi B):

- vendite € 600.000 (2.000 abitanti x 300 euro)

- costo della merce: 420.000 euro

- *margine operativo lordo: 180.000 euro*

Ipotesi C):

- vendite € 900.000 (3.000 abitanti x 300 euro)

- costo della merce: (630.000 euro)

- *margine operativo lordo: 270.000 euro*

➤ *Ristrutturazione e arredamento farmacia*

Una farmacia italiana dispone mediamente, quanto al locale d’esercizio, di una superficie di 50/60 mq e per arreararla, tenuto conto anche dei costi per la climatizzazione, le cassette, le attrezzature varie, ecc., sono necessari circa 850 euro per metro quadro, e dunque per questa voce la spesa complessiva varia da € 42.500 a € 51.000.

Naturalmente, alcuni di questi oneri possono essere sostenuti ricorrendo anche al leasing, ma occorre comunque anticipare più o meno il 10% e pertanto 4/5.000 euro oltre a dover sostenere il pagamento di una rata mensile compresa tra € 936 e € 1.050.

La nuova farmacia, perciò, dovrà far fronte, a parte l’onere anticipato di € 5.000, a una spesa annua – per cinque anni - tra € 11.200 e € 12.600.

➤ *Spese di gestione*

Parliamo qui di un importo vicino al 3,5% delle vendite e quindi per questa voce bisognerà sostenere una spesa complessiva compresa tra € 10.500 e € 31.500.

Ma occorre aggiungere anche l’affitto del locale che può comportare ragionevolmente un costo annuale tra € 9.600 e € 16.000.

➤ *Altre spese*

Bisogna infine considerare anche gli eventuali interessi passivi, il contributo dovuto all’Enpaf e anche un po’ di tasse.

➤ *Pertanto*

Farmacia Ipotesi A)

Volume vendite	€ 300.000
Costo della merce	€ 210.000
Ristrutturazione	€ 42.000
Spese di gestione	€ 9.600
Enpaf	€ 5.000
Interessi	€ 3.000
Imposte	€ 20.000 (€ 5.000 x 4 soci)
Totale costi	€ 294.600
Utile	€ 5.400

Questo reddito deve soddisfare la vita di quattro soci. Praticamente impossibile.

Farmacia Ipotesi B)

Volume delle vendite	€ 600.000
Costo della merce	€ 420.000
Ristrutturazione	€ 40.000
Spese di gestione	€ 12.500
Enpaf	€ 20.000 (€ 5.000 x 4 soci)
Interessi	€ 4.000
Imposte	€ 20.000
Totale costi	€ 516.500
Utile	€ 83.500

È una farmacia che può essere presa in considerazione perché il reddito finale può (ripetiamo: può) anche soddisfare i quattro soci.

Farmacia Ipotesi C)

Volume delle vendite	€ 900.000
Costo della merce	€ 630.000
Ristrutturazione	€ 42.500
Spese di gestione	€ 16.000
Enpaf	€ 20.000 (€ 5.000 x 4 soci)
Interessi	€ 4.000
Imposte	€ 30.000
Totale costi	€ 742.500
Utile	€ 157.500

In questo caso probabilmente la farmacia può (ripetiamo: può) consentire a tutti e quattro un utile complessivamente soddisfacente.

➤ *La voce “personale dipendente”*

Come si sarà rilevato, non si è però fatto cenno a questa voce, in ordine alla quale è necessario considerare che, da un lato, c’è una regola (non scritta, ma... quasi) che disciplina il rapporto tra le unità lavorative impiegate, compreso il titolare e/o i soci, e l’ammontare delle vendite, secondo cui ogni *addetto* deve “rendere” almeno € 288.000 di fatturato annuo, e che, dall’altro, un lavoratore dipendente a tempo pieno costa all’azienda circa € 36.000 all’anno, anche se questo è un importo che può rivelarsi nel concreto più basso o molto più basso laddove siano utilizzabili tipologie lavorative diverse, come quella dell’apprendista o di altre figure agevolate, anche localmente, per l’impresa datrice di lavoro.

Ora, tenuto conto di tutto questo, se il quesito fosse stato posto da un assegnatario della farmacia in forma individuale, nell’ipotesi A) non occorrerebbero unità lavorative, in quella B) sarebbe sufficiente una “mezza” unità, con un costo dunque di € 18.000 annui, mentre nell’ipotesi C) sarebbero necessarie due unità lavorative con il costo complessivo di € 70.000 annui.

Il reddito, sempre nell’ipotesi di assegnazione della farmacia in forma individuale, diventerebbe quindi in A) di € 20.400 (considerando una sola quota Enpaf invece di quattro), scenderebbe in B) da € 83.500 a € 80.500 (perché occorrerebbe correggere nell’esempio di cui sopra il costo dell’Enpaf infatti circoscritto a un solo farmacista e l’inserimento tra i costi di mezza unità lavorativa pari ad € 18.000) e ammonterebbe infine, nell’ipotesi C), a € 102.500, considerando che due unità lavorative costeranno € 70.000 ma la voce dell’Enpaf scenderà a € 5.000.

Ma nel nostro caso, essendo quattro i soci, non è seriamente configurabile un vero “costo” del *personale dipendente* (con i contributi Inps da pagare, le tredicesime, le quattordicesime e le

liquidazioni), dato che, se lavorano in o per la farmacia tutti e quattro, non c'è spazio evidentemente per il ricorso ad un qualsiasi ulteriore "addetto".

In conclusione:

- fino a 1000 abitanti, meglio fuggire, lo ribadiamo, ma le "scelte di vita" possono certo consigliare anche diversamente;
- fino a 2000 abitanti, si guadagna in quattro € 21.000 ciascuno;
- fino a 3000 abitanti, si guadagna in quattro € 40.000 ciascuno.

(franco lucidi)

07/05/2014 - La dismissione dei beni strumentali – QUESITO

Tornando sull'argomento da voi trattato nella [Sediva News del 15/04/2014](#) ("La conservazione delle fatture relative ai beni strumentali"), vorrei sapere quali sono i termini di esaurimento di vita di beni come pc, stampanti, tastiere, cassetti ormai inutilizzabili e dei quali non so come disfarmi.

Per il passato ho approfittato di qualche amico compiacente cui fatturare a costo minimo; ma non c'è un sistema "normale" per disfarsene?

Mi sembra di capire che se devo dare conto e ragione del "vecchio che ancora possiedo" (e quindi conservare le relative fatture) probabilmente devo dar conto anche di stampanti, tastiere, mouse e.. che hanno sempre di più vita breve e i cui tempi di ammortamento magari sono anche più lunghi della loro stessa vita.

I beni strumentali della farmacia completamente ammortizzati ma non ancora eliminati dall'attività si presumono, a tutti gli effetti, ancora in funzione.

E infatti un cespite, anche se ha esaurito il suo ciclo di ammortamento, può ancora avere un'utilità residua a cui la farmacia non intende rinunciare (e non si vede, infatti, ragione perché dovrebbe farlo).

Se così non fosse, e il cespite figurasse in funzionamento solo "sulla carta", è bene provvedere a cederlo (anche ad un "amico compiacente", come Lei riferisce), assegnarlo per "autoconsumo", conferirlo per la distruzione ecc., documentando accuratamente il tutto.

E questo perché i beni che restano in carico alla farmacia soltanto appunto "sulla carta", come dicevamo, potrebbero dare problemi in caso di controlli fiscali, dato che l'Agenzia delle Entrate ne potrebbe chiedere conto, giungendo a contestare in caso di difetto una cessione "in nero" e/o desumendo dal numero e dall'entità di beni strumentali posseduti dalla farmacia un volume di ricavi presumibilmente non "congruo" rispetto a quanto effettivamente dichiarato.

(stefano civitareale)

08/05/2014 - La numerazione delle fatture della nuova farmacia - QUESITO

Aprirò tra due o tre giorni la farmacia e vorrei sapere come regolarsi per la numerazione delle fatture.

A partire dal 1° gennaio 2013 non è più obbligatoria la datazione e numerazione progressiva per anno solare, essendo sufficiente numerare le fatture progressivamente e proseguire ininterrottamente per tutti gli anni di attività e fino alla cessazione.

In tal modo si assicura egualmente l'univocità del documento, perché a ciascuna fattura viene assegnato un solo numero e una sola data.

Tale modalità nel corso degli anni può però risultare farraginoso per intuibili ragioni e quindi la scelta migliore si rivela sempre quella di ricominciare daccapo all'inizio di ogni anno solare e quindi di ogni esercizio.

Quel che è certo, tuttavia, è che al momento dell'inizio dell'attività bisogna sempre partire dal numero 1 (Ris 1/E/2013).

(valerio pulieri)

08/05/2014 - Rinnovata per il 2014 la tassazione agevolata sui premi di produttività

Si applica infatti anche per il 2014 l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Il limite dell'importo agevolabile è di € 3.000,00, mentre per il 2013 era di € 2.500,00 e la condizione di accessibilità è ora costituita da un reddito - dichiarato dal lavoratore dipendente nel 2013 - per un importo non superiore ad € 40.000,00.

È indubbiamente una buona notizia per i dipendenti ma in pratica anche per i datori di lavoro.

(giorgio bacigalupo)

09/05/2014 - Due questioni sulla ruralità della farmacia - QUESITI

1) La mia è l'unica farmacia di un comune con oltre 5000 abitanti, ma è ubicata nel capoluogo che ne conta circa 3500. La ruralità mi è sempre stata negata, ma ho letto in questi giorni in un sito che "si può definire rurale anche una farmacia appartenente ad un comune con popolazione superiore (e anche di molto) a 5000 abitanti, se è situata in un centro abitato minore."

2) Sono titolare della farmacia di una frazione di 1800 abitanti distante quasi 2 km dal capoluogo che a sua volta ha due farmacie; sono sicuro che la mia sia rurale ma la Asl per la seconda volta sembra orientata a non riconoscerlo.

Il tema della ruralità - la cui importanza, quando coinvolge il riconoscimento dell'indennità di residenza, va notoriamente ben al di là della misura di questa - ha suscitato spesso contrasti anche in ambito giurisprudenziale, e questo sia prima che dopo l'entrata in vigore della fondamentale l. 8/3/68 n. 221 e della successiva legge interpretativa 5/3/73 n. 40.

In particolare, per quel che può interessarci in questa circostanza, sono stati oggetto di dibattito il problema dell'individuazione della reale area applicativa della l. 40/73 e anche quello connesso della classificabilità della farmacia unica di un comune di oltre 5000 abitanti ma ubicata in un qualsiasi centro abitato del comune, incluso il capoluogo, di popolazione inferiore (anche se oggi una situazione del genere, con il quorum sceso a 1:3300, non può verosimilmente rivelarsi molto frequente).

Questa seconda questione, che è esattamente quella posta nel primo quesito, ha però trovato nel tempo - sia nella Cassazione che nel Consiglio di Stato (che pure sulla ruralità, come abbiamo ricordato anche nella [Sediva news del 30/09/2013](#): *Indennità di residenza: il fermo no del CdS al "bacino di utenza"*), hanno mostrato talora un grandioso disaccordo) - una soluzione univoca, che sta nella "non ruralità" di quell'unica farmacia, dato che, essendo appunto unica, non si può (almeno qui) prescindere dalla popolazione complessiva della sede farmaceutica, corrispondente evidentemente a quella complessiva del comune.

Certo, si può così implicitamente dar corpo alla dubbia categoria del "bacino di utenza" (con il rischio che se ne possa fare uso indebito in fattispecie diverse), ma è un pericolo con cui probabilmente bisogna convivere.

D'altra parte, anche sull'ambito operativo della l. n. 40/73 non dovrebbero ormai sopravvivere dubbi consistenti, perché sul piano della distinzione tra farmacia rurale e farmacia urbana non si può aver riguardo alla "popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica" (come recita l'art. unico della "leggina"), trattandosi di un canone dettato dal legislatore, in sede di interpretazione c.d. autentica, soltanto - come d'altronde recita l'incipit della disposizione stessa - "ai fini della determinazione dell'indennità di residenza".

Una parte del tutto minoritaria della giurisprudenza sembrerebbe peraltro ancora dell'avviso che quello espresso dalla l. 40/73 sia invece un principio generale che sgancia definitivamente il criterio distintivo tra le due tipologie di farmacie dal limite dei 5000 abitanti, ancorandolo una volta per tutte soltanto alla consistenza demografica della "località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia"; ma francamente anche il testo della disposizione non può autorizzarne il minimo ampliamento della sfera di applicazione che pare infatti segnata dal suo stesso significato letterale (come è noto, "in claris non fit interpretatio", e ancor meno quando si discuta di una norma interpretativa).

Persiste inoltre qualche residua perplessità sulle corrette basi di calcolo della popolazione da prendere in considerazione per la determinazione dell'indennità di residenza e anche - in qualche caso specifico - per la ruralità o "non ruralità" di una farmacia, e pensiamo soprattutto alle questioni pratiche che continuano a porre le "case sparse" sul territorio comunale e alla difficoltà di attribuirne gli abitanti a quella o a quell'altra frazione; ma questo è un problema

che in astratto è difficile risolvere, e in ogni caso per il resto le cose sono generalmente ormai chiare quanto basta.

In definitiva, quanto al primo quesito, la “*non ruralità*” della farmacia appare indiscutibile, nonostante la (forse) diversa conclusione che parrebbe trarre quel brano riportato da un sito web.

Ma anche sulla fattispecie descritta nel secondo non sorgono vere incertezze, sembrando del resto una vicenda che non può generare in realtà grandi difficoltà interpretative, né strettamente applicative.

Invero, enunciato nel primo comma dell’art. 1 il principio classificativo di fondo tra *farmacie urbane* e *farmacie rurali* (le prime sono “*situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti*”, le seconde sono invece “*ubicata in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti*”: come si vede, curiosamente le *farmacie rurali* sono “*ubicata*”, mentre le *urbane* sono “*site*”, e inoltre per queste ultime non si fa cenno – il che potrebbe essere significativo sotto aspetti diversi ma non secondari – alle *frazioni*, che sono infatti richiamate soltanto per le *rurali*), la l. 221/68 si affretta nel successivo secondo comma ad aggiungere che “*non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici della città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati*”.

Tale precisazione si pone indubbiamente in termini di specialità rispetto al criterio discrezionale base, e pertanto non deroga ad esso, ma ne costituisce un’applicazione particolare testualmente riferita alle farmacie “*che si trovano nei quartieri periferici delle città*”, per le quali, dunque, il canone di classificazione, pur restando in principio demografico, diventa nei fatti, per così dire, topodemografico perché mediato dal profilo del tutto peculiare della “*discontinuità di abitati*”. Ma sia ben chiaro, e forse è proprio qui il punto, se questo vale per i “*quartieri periferici delle città*”, dei quali soltanto si occupa espressamente la disposizione in argomento, deve ragionevolmente valere – indicandolo, ci pare, la *ratio* stessa della precisazione normativa - anche per le *frazioni* distaccate (tanto o poco, non importa) non già da una metropoli ma dal modesto capoluogo e/o da altre *frazioni o centri abitati* del comune.

In sostanza, perciò, ai fini della *ruralità* se non c’è “*discontinuità di abitati*” tra la frazione in cui la farmacia è ubicata e un qualsiasi altro centro abitato, entrano in funzione il primo e il secondo comma combinati tra loro, e la popolazione della frazione in tale eventualità va “*accorpata*” a quella dell’altro centro abitato con tutto quel che ne può conseguire sotto i vari aspetti.

Diversamente, se c’è “*discontinuità*”, e dovendo fatalmente trascurare le varie fattispecie “*borderline*”, trova applicazione soltanto il primo comma e quindi opera *tout court* il criterio generale, che torna pertanto quello puramente demografico, della popolazione superiore o non superiore a 5000 abitanti (cfr. *Tar Toscana* 10/4/95 n. 52).

Tanto per esemplificare, la farmacia ubicata a Spinaceto (una *frazione* per molto tempo distaccata di un paio di chilometri dal quartiere Eur di Roma) fu a lungo classificata come *rurale*, fino a quando il suo abitato – venendo meno qualunque *discontinuità* - divenne un *continuum* con il capoluogo.

Per concludere insomma anche sul secondo quesito, se è vero - come si è visto rispondendo al primo - che quando un comune conta più di 5000 abitanti e la farmacia è *unica*, questa è urbana *ovunque* sia dislocata, è vero anche che se quel comune annovera invece nella sua pianta organica *più farmacie*, ove una di queste sia *ubicata* in una *frazione* distaccata (cioè, con *discontinuità* tra i rispettivi abitati) dal capoluogo e/o dalle altre *frazioni* e naturalmente con popolazione inferiore al limite, *quella farmacia* è sicuramente *rurale* e, come nel caso della riferita *frazione* di 1800 abitanti, legittimata all’attribuzione dell’indennità di residenza.

Sorprendono perciò in definitiva tutte le difficoltà che il mittente del secondo quesito sta incontrando per il riconoscimento della *ruralità* della sua farmacia perché, quali che siano le superstiti incertezze sulla problematica in generale, il diniego della *ruralità* in un caso del genere – che immaginiamo anch’esso toscano (visti i numerosi interventi del Tar fiorentino) - si rivelerebbe persino arbitrario e meritevole quindi dell’intervento riparatore del giudice amministrativo.

(gustavo bacigalupo)

12/05/2014 - L’utilizzo in compensazione dei crediti irpef superiori ai 15.000 euro - QUESITO

È vero che sono stati introdotti dei limiti all’utilizzo dei crediti Irpef

scaturenti dalla dichiarazione dei redditi?

È così, perché la *Legge di stabilità 2014* ha previsto che l’utilizzo in compensazione - per il pagamento di altre imposte e/o contributi - dei crediti per Irpef, Irap, imposte sostitutive e ritenute alla fonte *per importi superiori ai 15.000 euro* richiede l’apposizione in dichiarazione del c.d. “*visto di conformità*”.

Tuttavia, a differenza di quanto accade per l’iva (per la quale la presentazione della dichiarazione con il visto di conformità deve *precedere* l’utilizzo del credito stesso), per le imposte dirette la compensazione può essere effettuata fin dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, ma se il credito è superiore ai 15.000 euro la dichiarazione che verrà presentata dovrà essere corredata appunto del visto di conformità, che dunque *segue* l’utilizzo del credito.

(valerio salimbeni)

12/05/2014 - Per l’iscrizione al VIES si apre il canale telematico

L’iscrizione al VIES (*Vat Information Exchange System*) - il sistema che consente di rendere *trasparenti* le partite iva (tra cui quelle delle farmacie, naturalmente) che pongono in essere operazioni commerciali in ambito comunitario, allo scopo evidentemente di evitare truffe, raggiri, ecc. - d’ora in poi sarà più agevole perché potrà avvenire *anche* in via telematica.

Ricordiamo con l’occasione che l’iscrizione può essere effettuata o in sede di *dichiarazione di inizio attività* o anche *successivamente*, con apposita domanda.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se non intervengono provvedimenti di *diniego* da parte dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto si può considerare iscritto (opera quindi il c.d. “*silenzio-assenso*”) e può pertanto effettuare operazioni di acquisto e/o cessione in ambito comunitario.

Dopodiché, l’Agenzia delle Entrate ha tempo altri 6 mesi per svolgere controlli più approfonditi ed emettere, in caso di esito negativo, un provvedimento, questa volta, di *revoca* dell’inserimento del contribuente nell’archivio.

(paolo liguori)

13/05/2014 - Il dl. governativo sul bonus di 80 euro ai dipendenti (e altro)

È stato approvato dal Governo, e pubblicato nella GU del 24/04/2014, il dl. 24/04/2014 n. 66, con cui viene concesso ai *lavoratori dipendenti*, anche *part-time*, che siano possessori di un reddito *complessivo* (al netto, tuttavia, del reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze) compreso tra € 8.000 ed € 24.000 - un *bonus* di € 80,00 mensili.

Il *bonus* viene erogato con il riconoscimento al lavoratore di un *credito* di pari importo.

Per chi invece percepisca un reddito *complessivo* compreso tra € 24.000 ed € 26.000 il *bonus* va via via decrescendo, fino ad annullarsi in coincidenza con un reddito superiore ai detti € 26.000.

Pertanto, nell’ipotesi in cui goda di redditi di altra natura che comportino la dichiarazione di un reddito *complessivo* superiore al predetto importo di € 26.000, il dipendente è tenuto a comunicare tale circostanza al proprio datore di lavoro, che evidentemente deve in tale ipotesi astenersi dall’applicazione del beneficio; in ogni caso eventuali somme non spettanti dovranno essere rimborsate allo Stato con il mod. Unico o Mod. 730 presentato dal dipendente stesso.

Altra condizione per poter godere del *bonus* è rappresentata dalla sussistenza di un debito Irpef del lavoratore, calcolato *al netto* delle sole detrazioni d’imposta riconosciute sul reddito di lavoro dipendente e quindi non di quelle ipoteticamente spettanti ad altro titolo, come, ad esempio, per i carichi di famiglia.

Il datore di lavoro tratterrà le somme dovute al lavoratore dalle ritenute Irpef da versare mensilmente all’Erario e per l’eventuale eccedenza dalla contribuzione dovuta all’Inps.

Possono però beneficiare dell’agevolazione anche i percettori di redditi *assimilati* al lavoro dipendente, come i co.co.co., i co.co.pro., i tirocinanti e gli stagisti, ma sono esclusi i c.d. “*incapienti*” (cioè i contribuenti che percepiscono un reddito inferiore ad € 8.000 e che non sono perciò tenuti nel concreto al pagamento di imposte), e così pure i titolari di partita iva e i pensionati.

Quanto ai dipendenti che invece hanno un datore di lavoro *che non è anche sostituto d’imposta*, come le *colf* o le *badanti*, il credito può essere da loro richiesto in sede di presentazione della dichiarazione

dei redditi e usato in compensazione con il versamento di altre imposte, ovvero chiesto a rimborso.

Il *bonus* va comunque rapportato all'effettivo periodo di lavoro, per cui l'importo totale annuo (nel 2014 € 640) deve essere diviso per 365 giorni e moltiplicato per i giorni di lavoro effettivamente prestato nell'anno stesso.

Con lo stesso provvedimento è stata prevista anche la riduzione dell'Irap dovuta dalle imprese e dai professionisti nella misura di circa il 10% medio dell'aliquota applicata; e così l'aliquota ordinaria del 3,9% *scende per l'anno 2014 al 3,5%*, con esclusione però dell'applicazione di tale riduzione agli acconti dovuti a giugno e novembre del 2014.

È peraltro possibile ridurre l'aliquota dal 3,9% al 3,75% anche in sede di versamento degli acconti, a condizione che si utilizzi il metodo c.d. "previsionale", che consente ai contribuenti di "prevedere" l'ammontare dell'imponibile assoggettato ad Irap (prima ancora di conoscere l'esatto importo da calcolare successivamente e cioè in sede di compilazione del Mod. Unico 2015 a giugno 2015) su cui applicare appunto il 3,75%.

Si tratta tuttavia di un'operazione quantomeno "acrobatica", perché è certo complicatissimo a giugno 2014 conoscere esattamente l'ammontare imponibile da determinare dopo un anno (!), talché è facile incappare in sanzioni per carenti versamenti.

Fin qui le notizie per così dire positive.

Quelle negative riguardano, invece, le risorse necessarie alla copertura della spesa, che vanno da aumenti di altre imposte (anche e soprattutto a carico degli istituti bancari) a tagli di spesa meglio conosciuti come "*spending review*".

In particolare, tra le altre, è stata aumentata a decorrere dal 1 luglio 2014 la tassazione sul risparmio dal 20% al 26%, fatti salvi però i titoli pubblici italiani ed esteri rientranti nella c.d. *white list*.

Passano così al 26% le ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e certificati di deposito, sui rendimenti dei titoli obbligazionari italiani e esteri, sui proventi dei fondi comuni, sulle polizze vita e di capitalizzazione, sui dividendi relativi a partecipazioni societarie non qualificate e sul *capital gain* realizzato in sede di cessione di partecipazioni sempre non qualificate.

Per la maggior parte la nuova tassazione si applicherà sulle somme maturate o realizzate *successivamente al 30 giugno 2014*, ad eccezione dei dividendi su partecipazioni non qualificate, per i quali la nuova imposta scatta al momento stesso della loro percezione, sempreché successiva al 30 giugno; quindi, per chi dovesse riscuotere dividendi a seguito di partecipazioni a società di capitali sarebbe ovviamente preferibile che la liquidazione fosse effettuata appunto entro il 30 giugno p.v. in modo da scontare la minore aliquota del 20%.

L'aumento al 26% comporterà inevitabilmente - ma sarà necessario un separato provvedimento - anche l'incremento della percentuale imponibile dei dividendi in partecipazioni qualificate, come anche degli utili derivanti dai contratti di associazione di partecipazione con apporto di capitale, attualmente del 49,72%.

Solo così, infatti, ci sarà la "parificazione" di questi redditi - sotto il profilo della tassazione - alle rendite da partecipazione, qualificate e non, mentre va da sé che senza una modifica del genere sarebbero soltanto queste ultime ad essere penalizzate dalla riforma dell'aliquota approvata con il dl. in argomento.

Anche la *rivalutazione dei beni d'impresa*, introdotta dalla Legge di stabilità 2014, è stata "toccata" dal provvedimento, perché l'imposta sostitutiva del 16% dell'importo oggetto dell'incremento (derivante ad esempio dall'aggiornamento del valore degli immobili posseduti dalle imprese ed iscritti in bilancio, come spesso è il caso del locale farmacia) deve essere obbligatoriamente versata in unica soluzione e non più in tre rate annuali, con buona pace del principio di irretroattività dell'imposizione fiscale sancito dallo statuto dei contribuenti; ma probabilmente questa disposizione si rileverà nei fatti un boomerang, perché all'aliquota già elevata del 16% deve aggiungersi un'immediata liquidazione integrale dell'imposta, e pertanto saranno prevedibilmente pochi i contribuenti che avranno interesse ad aderire a tale forma di rivalutazione dei beni d'impresa (il che non è sfuggito, ad esempio, a un partito di Governo che ha già preannunciato un emendamento che se non altro ripristini il pagamento in tre rate annuali).

È stata infine eliminata l'esenzione Imu sui terreni agricoli collinari, che continuerà ad applicarsi nelle zone individuate da un apposito decreto del Ministero dell'Economia.

Daremo conto, da ultimo, delle eventuali modifiche apportate al decreto dal Parlamento in sede di conversione in legge, in cui verosimilmente si discuterà parecchio, in particolare, l'estensione del provvedimento alle "partite iva" in genere e ai pensionati (che, come abbiamo ricordato, sono attualmente esclusi dal beneficio), anche perché il rischio della incostituzionalità del *bonus*, anche per questo specifico aspetto, potrebbe non rivelarsi puramente teorico né di poco conto.

(stefano lucidi)

14/05/2014 - La "produttività" per mq del locale farmacia e per unità lavorativa - Il ricavo medio giornaliero

Anche la superficie del *locale farmacia* ha una sua "produttività" *annua unitaria*, cioè per mq, che si ottiene dividendo l'ammontare delle vendite annue al netto dell'iva per i metri quadrati del locale destinati *effettivamente* alla vendita, escludendo quindi l'intera superficie del locale magazzino, del locale laboratorio, del locale ufficio, ecc.

La "produttività" *media annua* per mq - rilevata con riguardo a tutte le farmacie da noi assistite - è di **Euro 24.370,00** di ricavi.

Anche quanto alla "produttività" *per addetto* - ricordiamo che a questo come ad altri fini sono *addetti* il titolare della farmacia, tutti i soci, i dipendenti (farmacisti e non), i componenti dell'impresa familiare, i collaboratori coordinati, gli associati in partecipazione, ecc. - abbiamo individuato una "produttività" *media annua* dividendo sempre l'ammontare complessivo delle vendite al netto dell'iva ma ovviamente per il numero degli *addetti*, ed è risultata pari a **Euro 283.078,00**.

Può inoltre rivelarsi interessante anche il controllo del *ricavo medio giornaliero* (ricette SSN, ticket e incassi da vendite per contanti) che si ottiene dividendo il ricavo annuo netto iva sempre per i giorni di apertura al pubblico.

Qui la *media giornaliera* per le nostre farmacie è stata di **Euro 4.650,00** (sempre al netto dell'iva).

A tutte le farmacie che assistiamo abbiamo reso noti, con una mail separata, i valori delle tre voci riferite al singolo esercizio e dovremo quindi esaminare insieme a loro alla prima circostanza utile tutti tali elementi, mirando evidentemente, in particolare, a valutare gli eventuali profili di diversità rispetto alle tre "medie" sopra riportate e in ogni caso a trarne i migliori suggerimenti.

(franco lucidi)

15/05/2014 - L'inquadramento fiscale degli incrementi riconosciuti all'associato di lavoro - QUESITO

In caso di cessazione del contratto di associazione in partecipazione, la mia farmacia dovrà liquidare all'associato, oltre agli utili del periodo, anche gli incrementi e/o avviamento, calcolato pro-quota?

Inoltre, gli utili e gli eventuali incrementi da erogare dovranno essere liquidati e rilevati distintamente o in unico conto economico (costo)?

Sotto il profilo fiscale, in pratica, come devono essere considerati gli utili e l'incremento patrimoniale; interamente redditi di lavoro autonomo o redditi diversi per la parte di incremento patrimoniale?

Leggendo la clausola inserita nel Suo contratto di associazione in partecipazione, sembra si debba in effetti concludere che l'associato di lavoro abbia diritto, al momento della cessazione del rapporto, oltre agli utili maturati e non liquidati a quella data, anche agli incrementi o ai decrementi - anche per avviamento - dell'esercizio valutati per l'intero periodo di durata del rapporto.

Ora, prescindendo dalla legittimità della clausola (per la quale noi propendiamo, anche se qualche dubbio a questo riguardo è sorto in giurisprudenza, ma è un aspetto che per l'economia di queste notazioni non possiamo sicuramente approfondire) e ferma la difficoltà di determinare la sussistenza di un decremento o di un incremento, specie con riguardo all'avviamento (tenuto anche conto del periodo storico), ci pare che il relativo ammontare, ove positivo, non possa essere considerato un reddito di lavoro autonomo e come tale deducibile dalla farmacia interamente nell'esercizio di competenza.

Infatti l'art. 53 II comma lett. c) della TUIR definisce *redditi di*

lavoro autonomo soltanto le partecipazioni agli utili e non certo gli incrementi patrimoniali, come nel caso di specie, che dunque dovranno essere sottoposti alla procedura di ammortamento.

Quanto al percipiente, dovrebbe rivelarsi senz'altro applicabile il disposto dell'art. 17, primo comma, lett. n) del TUIR, in base al quale si applica la "tassazione separata" ai redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alla lett. f) del comma primo dell'art. 44, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

E tale ultima disposizione – salvo il disposto della lett. c) del comma 2 dell'art. 53, che qui però non interessa - classifica tra i redditi di capitale proprio quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza (che peraltro, come forse è noto, operano diversamente tra loro sul piano della deducibilità per il titolare dell'impresa), e dunque, in definitiva, la somma percepita ai titoli in questione da parte dell'associato non può non configurare anch'essa un "reddito di capitale".

(roberto santori)

15/05/2014 - Adeguamento Istat per aprile 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo ad aprile 2014; l'indice annuale è risalito allo 0,50%, mentre quello biennale è sceso ulteriormente all'1,6%.

I canoni di locazione vanno quindi adeguati, su base annua, dello 0,375% (corrispondente al 75% dello 0,50%) e, in ragione biennale, dell'1,200% (il 75% dell'1,6%).

(Studio Associato)

16/05/2014 - L'intrasferibilità alla società di persone delle obbligazioni personali del socio - QUESITO

Il manager di una società grossista, anch'egli farmacista, ha personalmente finanziato la mia partecipazione ad una snc con un collega, bonificandomi oltre la metà del capitale necessario.

Soprattutto per i risultati di gestione della farmacia, inferiori alle attese anche per il periodo difficile, non sono riuscita in questi 5 o 6 anni a pagare tutte le rate di rimborso e ora il finanziatore vorrebbe utilizzare la scrittura intervenuta tra noi per rivalersi sulla mia quota sociale e se possibile intestarsela almeno in parte.

È una questione già affrontata ma è utile riparlare.

L'art. 2305 c.c. dispone che "Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore".

Quel Suo finanziatore non potrà quindi invocare, azionando il credito, la messa in liquidazione della quota da Lei posseduta, ma potrà opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza fissata nell'atto costitutivo/statuto della società perché, come abbiamo appena letto, l'impedimento persiste soltanto *finché dura la società*.

C'è però anche l'art. 2270, primo comma, del cod.civ., secondo cui: "Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione".

Anche questa è una norma che non sembra aver bisogno di grandi chiarimenti, ed in ogni caso è una delle tre disposizioni del codice (la prima è proprio l'art. 2305 e la terza è l'art. 2271, per il quale: "non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio") che, unitariamente considerate, rendono il patrimonio di una società di persone – costituito dai conferimenti originari dei soci e dai successivi eventuali incrementi - un patrimonio autonomo perché destinato all'esercizio dell'impresa (sociale), e quindi bensì sensibile alle ragioni dei creditori della società, ma insensibile a quelle dei creditori particolari del socio (le ragioni di questa scelta legislativa risalgono addirittura alla nascita del diritto commerciale moderno).

Ad una società di persone c.d. regolare (come la Sua snc) non possono insomma derivare – appunto "finché dura" – effetti seriamente pregiudizievoli dalle vicende personali del socio, mentre tutt'altro è il percorso inverso, essendo invece i soci (tutti i soci in una snc, e i soli soci accomandatari in una sas) solidalmente, illimitatamente e sussidiariamente responsabili delle obbligazioni sociali; anche di questo più ampio e delicato tema (spesso proposto

dalle farmacie) abbiamo tuttavia trattato altre volte ma se del caso potremo riaffrontarlo.

Un'ultima notazione sulla scadenza della snc cui Lei partecipa, che abbiamo visto costituire un profilo importante: se nello statuto della società è stato apposto – come tuttora accade purtroppo non di rado – un termine di scadenza indeterminato, ovvero irragionevole (31/12/2100, per esempio), il creditore personale può avere gioco facile nella richiesta di liquidazione della Sua quota; diversamente, le cose stanno come abbiamo visto.

(gustavo bacigalupo)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ "Buona la terza"! ...Il "salva Roma" ora è legge

Legge 02/05/2014, n. 68

Dopo due tentativi falliti, il "Salva Roma" è finalmente legge a seguito della conversione del DL 16/2014 (v. [Sediva News del 12/03/2014](#)) che ha reso definitive le importanti novità in tema di TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e TARI (Tariffa sui rifiuti) e che ha ulteriormente slittato al 31/05/2014 il termine ultimo della c.d. "rottamazione delle cartelle di pagamento" per i ruoli resi esecutivi al 31/10/2013 (v. [Sediva News del 19/02/2014](#)).

➤ Aliquote Irap 2014 più basse, "bonus-80 euro" e novità sui pagamenti F24 per i non titolari di partita iva

Decreto Legge 24/04/2014, n. 66

Definito l'atteso bonus per i dipendenti e lo sconto generalizzato delle aliquote IRAP per il 2014 a carico di imprese (e dunque anche delle farmacie) e professionisti, che potrà essere fruito parzialmente già in sede di primo acconto 2014 di imminente scadenza (v. sopra [Sediva news 13/05/2014](#)).

Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2014 per i non titolari di partita Iva non sarà più possibile pagare direttamente presso lo sportello di banche ed uffici postali i modelli F24 con un saldo finale maggiore a 1.000 euro; per importi maggiori occorrerà infatti, come per tutti gli F24 già corrisposti dai titolari di p.iva, servirsi dei servizi telematici dell'A.E. (Entratel/Fiscoonline), ovvero di quelli homebanking forniti dagli istituti di credito nonché dalle Poste Italiane.

➤ Sono nulle le clausole del bando di esclusione da una gara non previste dalla legge

Consiglio di Stato – sent. 09/05/2014 n. 2376

La decisione - che rigetta l'appello proposto contro Tar Veneto n. 497/2013 da un farmacista classificato terzo nella gara per l'affidamento in concessione di una farmacia comunale (un modulo di gestione che sembra intrigare sempre più i comuni...) – può rivelarsi cospicua, non tanto ovviamente per la fattispecie decisa che è del tutto peculiare, quanto per la sua possibile rilevanza anche nei concorsi - sia straordinari che ordinari - per sedi farmaceutiche.

Infatti, il famoso "bando unico" per quelli straordinari (ora in via di esaurimento) può presentare criticità anche sotto il fondamentale profilo esaminato qui dal Cds e risolto con il richiamo alla recentissima pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 9 del 24.2.2014, secondo cui "al di fuori di ipotesi normative di esclusione, nei casi in cui la legge di gara, in violazione del principio di tassatività, introduca cause di esclusione non previste dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi statali, la clausola

escludente è nulla, priva di efficacia ecc.”.

Quello che abbiamo appena letto, del resto, è un principio – di agevole intelligenza per chiunque – che anche noi abbiamo evocato commentando criticamente in varie circostanze proprio il testo “ministeriale” (per tutte v. *Sediva news* del 26/10/2012: “Il “bando unico” del concorso straordinario”).

➤ **L’assistenza integrativa nel calcolo del fatturato SSN**
Consiglio di Stato – sent. 08/04/2014, n. 1683

Nel computo del fatturato SSN, tema notoriamente sempre molto dibattuto ai fini soprattutto dell’applicazione dello sconto scalare previsto dalla l. 662/96, occorre tener conto anche dei corrispettivi incassati per l’assistenza integrativa.

➤ **Il Fisco può emettere un accertamento induttivo anche se il “ricarico” è eccessivo**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – sent. 06/05/2014, n. 9716

Pur in presenza di tenuta regolare della contabilità l’A.F. può procedere all’accertamento induttivo del reddito anche nei confronti dell’impresa che abbia applicato una percentuale di ricarico irragionevolmente eccessiva rispetto al settore di appartenenza.

➤ **La confisca per equivalente per i reati tributari delle società**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 05/05/2014, n. 18311

Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite (v. *Cassazione – Sez. Unite – sent. 10561/2014*), gli Ermellini non legittimano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca preventiva *per equivalente*, in quanto è necessario che l’accusa dimostri, con tutte le difficoltà del caso, il rapporto organico intercorrente tra la società e l’autore del reato fiscale.

➤ **Il pagamento degli stipendi ai dipendenti con le somme sottratte all’Erario non costituisce un’esimente alla confisca per equivalente**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria - sent. 05/05/2014, n. 18309

Scatta la confisca proprio *per equivalente* nei confronti dell’impresa anche se l’omesso versamento delle imposte contestate è servito per pagare gli stipendi dei dipendenti.

➤ **Ancora sul bonus irpef di 80 euro ai dipendenti**

Agenzia delle Entrate – Circ. 28/04/2014, n. 8/E

L’A.f. ha divulgato il documento interpretativo sulle novità introdotte dal DL 66/2014 (v. sopra) per illustrare le modalità di erogazione del *bonus* da parte dei datori di lavoro.

➤ **Niente SISTRI per le farmacie con meno di 10 dipendenti**

Ministero Ambiente – Decreto Ministeriale 24/04/2014, n. 126

È stato firmato il decreto attuativo delle disposizioni sul *SISTRI* (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che esonera dall’obbligo di adesione al *sistema* tutte le imprese (e dunque anche le farmacie) che impiegano meno di dieci dipendenti. Per le altre aziende – che hanno cioè nel proprio organico 10 o più dipendenti – sono state disposte la proroga al 30/06/2014 per il pagamento del contributo 2014 e la sospensione delle sanzioni fino al 31/12/2014 per il mancato rispetto delle procedure.

➤ **Il farmacista deve consegnare a mano il “bugiardino” corretto**

Aifa – Determina 14/04/2014, n. 371

I farmacisti possono ancora distribuire, fino ad esaurimento

delle scorte, le vecchie confezioni dei medicinali per i quali, a seguito delle intervenute modifiche delle procedure autorizzative, ovvero di rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, sia stato aggiornato il foglio illustrativo. Incombe tuttavia sul farmacista l’obbligo di consegnare a mano, e fuori dalla confezione del farmaco, il nuovo “bugiardino” al cliente, con tutti gli oneri che purtroppo potranno derivarne alla farmacia.

➤ **Al via dal 6 maggio gli eco-incentivi 2014 sull’acquisto delle auto “verdi” da parte di privati ed imprese**

Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 03/04/2014

A partire dallo scorso 6 maggio il MISE ha reso disponibili i fondi stanziati per l’acquisto di veicoli ad uso privato ed aziendale a basse emissioni di CO₂, le c.d. auto “verdi”.

Sono tuttavia andati esauriti in soli 2 giorni gli eco-incentivi prenotati dai venditori per la cessione di autoveicoli “verdi” ad uso privato, mentre è ancora disponibile il fondo messo a disposizione per l’acquisto di auto aziendali (fruibile quindi anche dalle farmacie) a basse emissioni che però, come abbiamo già segnalato, saranno erogati soltanto quando sia rottamato un veicolo intestato all’azienda con più di dieci anni di “vita”.

(Studio Associato)

3 – SCADENZE FINE MAGGIO 2014

15/05 - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da D.D.T. o da altro documento equipollente.

16/05 - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di aprile per i contribuenti *mensili* e iva relativa al primo trimestre 2014 per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di aprile; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di aprile.

16/05 - Versamento mediante *F24 online* della prima rata dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare riferiti all’anno 2014.

16/05 - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati – o effettuati in misura insufficiente – entro il 16 aprile 2014 (*ravvedimento*) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3%.

30/05 - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell’elenco dei soci e dell’eventuale “Relazione sulla gestione” e “Relazione del Collegio Sindacale” presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 30/04/2014, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio).

31/05 - Presentazione del Mod. 730/2014 al CAF o al professionista abilitato da parte dei dipendenti e pensionati che intendono avvalersi di questa forma di dichiarazione dei redditi in luogo del mod. UNICO 2014.

* * *